



TRIBUNALE DI PISA

Proc. 17**/2017 R.G. V.G.

Il G.D., dott. Giovanni Zucconi

Vista la proposta di accordo ex legge 3/2012 presentata da
***** e *****;

Visti i chiarimenti offerti a seguito del provvedimento del 21.08.2017;
ritenuto che il credito vantato dalla Banca Popolare di L***** deve
essere collocato al rango chirografo, con attribuzione, quindi, ai
creditori privilegiati della differenza tra quanto era attribuito nella
proposta alla Banca Popolare di L***** e quanto alla stessa deve essere
riconosciuto in base alla collocazione chirografaria;
ritenuto che ai sensi dell'art.10 1° comma legge 27 gennaio 2013 n.3, deve
procedersi alla fissazione dell'udienza;
visto l'art.10 1° comma legge 3/2012;

Fissa

L'udienza per la data del 23.11.2017, ore 13,15;

Dispone

Che sia data comunicazione della proposta e del presente decreto ai
creditori nelle forme previste dall'art.10 1° comma legge 3/2012;

Che della proposta e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento
degli stessi sul sito Internet www.astegiudiziarie.it

Che sino al provvedimento definitivo di omologazione non possano essere
promosse o proseguite azioni esecutive individuali o disposti sequestri
conservativi, acquisiti diritti di prelazione da parte di creditori aventi titolo
o causa anteriore;

Pisa, 14.09. 2017

Il Giudice

